

**REGOLAMENTO E PROTOCOLLO OPERATIVO
PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI,
LE ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE
E L'ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURE OSPITANTI**

PREMESSA NORMATIVA

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e, da ultimo, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134;

VISTA la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti e di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, per gli effetti delle condotte e delle misure disciplinari sulla valutazione del comportamento;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per quanto attiene alle competenze degli organi collegiali;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 17 maggio 2024, n. 70, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 6339 del 1° dicembre 2025 e le successive disposizioni ministeriali e degli Uffici scolastici regionali relative agli avvisi pubblici, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle strutture idonee ad accogliere studenti per le attività di cittadinanza attiva e solidale;

CONSIDERATO che il D.P.R. n. 134/2025 richiede alle istituzioni scolastiche di adeguare il Regolamento d'Istituto alle nuove previsioni dell'art. 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.

Art. 1 – Finalità educativa, responsabilizzante e riparativa

1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e sono dirette al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti nella comunità scolastica e alla consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti.

2. Le misure disciplinari sono temporanee, proporzionate, gradualità e riferite alla responsabilità personale dello studente. Prima dell'irrogazione, lo studente è posto in condizione di esporre le proprie ragioni.

3. Il presente Regolamento utilizza l'espressione “attività di cittadinanza attiva e solidale” nel significato previsto dall'art. 4 dello Statuto. Per gli allontanamenti da tre a quindici giorni tali attività non costituiscono una mera conversione facoltativa della sospensione, ma fanno parte del percorso disciplinare deliberato dal Consiglio di classe secondo la disciplina vigente.

4. L'applicazione delle misure disciplinari non è automatica. La gravità o la reiterazione della condotta costituiscono elementi di valutazione, ma la sanzione è determinata dall'organo competente tenendo conto dei fatti concretamente accertati, della responsabilità personale dello studente, delle conseguenze della condotta, della situazione personale, della proporzionalità, della gradualità e della finalità educativa della misura.

5. Nessuna sanzione comportante l'allontanamento può essere irrogata in assenza di elementi circostanziati, precisi e individualmente riferibili allo studente dai quali risulti l'effettiva commissione dell'infrazione.

Art. 2 – Tipologia delle misure in relazione alla durata dell’allontanamento

Durata	Organo competente	Attività conseguente	Sede / modalità
Fino a 2 giorni	Consiglio di classe	Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti	Presso l’Istituzione scolastica; docenti incaricati dalla scuola
Da 3 a 15 giorni	Consiglio di classe	Attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento	Presso strutture ospitanti idonee inserite negli elenchi regionali; in assenza delle condizioni previste dalla legge, a favore della comunità scolastica
Oltre 15 giorni	Consiglio d’Istituto, nei casi previsti dallo Statuto	Percorso di recupero educativo e didattico, in coordinamento con famiglia e, ove necessario, servizi sociali/autorità competente	Secondo progetto individualizzato e disposizioni vigenti

Art. 3 – Competenze e relazione tra Consiglio di classe e Istituzione scolastica

Soggetto	Competenze	Limiti / precisazioni
Consiglio di classe (CdC)	Accerta e valuta i fatti secondo il procedimento; garantisce il contraddittorio; adotta le sanzioni di propria competenza; fino a 2 giorni delibera le attività di approfondimento; da 3 a 15 giorni delibera, con adeguata motivazione, le attività di cittadinanza attiva e solidale; definisce finalità educative e può deliberare la prosecuzione dopo il rientro nei limiti di legge; valuta il mancato o parziale svolgimento ai fini del voto di comportamento.	Non stipula convenzioni, non sceglie autonomamente l’ente ospitante e non sostituisce gli atti gestionali del Dirigente.
Dirigente scolastico / Istituzione scolastica	Cura l’istruttoria e l’esecuzione della delibera; comunica il provvedimento; verifica la struttura utilizzabile; stipula la convenzione; assicura raccordo e coordinamento; individua le figure referenti tra il personale scolastico; cura sicurezza, assicurazioni applicabili, privacy, documentazione e monitoraggio.	Non può modificare unilateralmente durata, presupposti o contenuto sostanziale della sanzione deliberata dall’organo competente.
Consiglio d’Istituto	Approva e aggiorna il Regolamento d’Istituto; adotta le sanzioni superiori a quindici giorni e le altre sanzioni riservategli dallo Statuto.	Non sostituisce il CdC nelle sanzioni fino a quindici giorni.
Struttura ospitante	Realizza il percorso convenzionato; designa una figura di riferimento; esercita la vigilanza durante le attività; registra le presenze; comunica tempestivamente assenze e criticità; redige un riscontro finale.	Non irroga la sanzione, non modifica il provvedimento e non attribuisce il voto di comportamento.
Referente scolastico	Assicura il raccordo educativo e organizzativo con la struttura; monitora il percorso; riceve le comunicazioni; riferisce al Dirigente e al CdC.	Non sostituisce la vigilanza che, durante l’attività presso la struttura ospitante, è in capo alla struttura.
Famiglia / studente	Riceve formale informazione; collabora al percorso; segnala condizioni personali, sanitarie o di sicurezza rilevanti; rispetta le comunicazioni e le modalità organizzative.	Il semplice diniego familiare non annulla la sanzione né attribuisce un potere unilaterale di sostituzione del percorso.

1-bis. La deliberazione della sanzione disciplinare e la successiva organizzazione del percorso costituiscono fasi distinte. L’organo disciplinare competente accerta i fatti, determina la sanzione e ne definisce le finalità educative; l’Istituzione scolastica cura successivamente gli atti organizzativi, convenzionali, amministrativi e gestionali necessari alla sua esecuzione.

1-ter. La struttura ospitante e i relativi referenti non partecipano alla determinazione della sanzione e non possono modificarne durata, natura o finalità. Essi concorrono esclusivamente alla concreta attuazione del percorso nei limiti della convenzione e del percorso personalizzato.

Art. 4 – Criteri per l'individuazione della misura disciplinare

1. Nell'individuazione della misura l'organo competente valuta, in particolare:

- a) la gravità oggettiva del comportamento;
- b) l'intenzionalità o il grado di colpa;
- c) le conseguenze arrecate a persone, beni, attività didattiche o sicurezza della comunità scolastica;
- d) l'eventuale reiterazione della condotta;
- e) il comportamento complessivo dello studente;
- f) l'eventuale riconoscimento della responsabilità e le condotte riparative spontaneamente poste in essere;
- g) la situazione personale dello studente e gli eventuali bisogni educativi rilevanti;
- h) la coerenza tra la condotta contestata e la finalità educativa o riparativa della misura.

2. Non sono consentiti automatismi tra una determinata condotta e un numero predeterminato di giorni di allontanamento, fermo restando quanto previsto dalla normativa per le diverse tipologie di sanzione e per le competenze degli organi disciplinari.

Art. 5 – Catalogo analitico delle mancanze disciplinari, delle misure e delle competenze

1. Il presente catalogo individua in modo analitico le principali condotte suscettibili di rilievo disciplinare nell'Istituto. L'elenco ha carattere esemplificativo e non introduce automatismi: la qualificazione del fatto e la misura concreta sono determinate dall'organo competente sulla base dei criteri di cui all'art. 4, del contraddittorio, della gravità, della reiterazione, delle conseguenze e della situazione personale dello studente.

2. La medesima condotta può essere valutata in fascia diversa quando, per modalità, intenzionalità, reiterazione, danno, pericolo creato o contesto, presenti una gravità maggiore o minore. Le misure che comportano allontanamento sono adottate esclusivamente dagli organi collegiali competenti nei casi e nei limiti previsti dalla normativa.

3. Le disposizioni si applicano anche ai fatti commessi durante attività scolastiche fuori sede, viaggi, visite, PCTO, mobilità, progetti, attività sportive e percorsi di cittadinanza attiva, nonché alle condotte digitali esterne alla scuola quando presentino un collegamento concreto con la comunità scolastica e producano effetti rilevanti sulla vita dell'Istituto.

QUADRO COORDINATO DELLE INFRAZIONI E DELLE MISURE DISCIPLINARI

– coordinato con Regolamento cellulari, Protocollo bullismo/cyberbullismo e Regolamento IA

Art. 6 – Quadro sintetico delle fasce di gravità

Le fasce seguenti hanno funzione orientativa. La medesima condotta può essere collocata in una fascia diversa in relazione a intenzionalità, reiterazione, danno, pericolo, contesto e situazione personale dello studente. Non è ammesso alcun automatismo tra condotta, fascia e durata della sanzione.

Fascia orientativa	Criterio generale	Possibili misure	Organo competente
Livello 1 - lieve	Condotte occasionali o di limitata lesività, prive di significativa reiterazione o pericolo.	Richiamo educativo; ammonimento verbale; eventuale annotazione; interventi di responsabilizzazione.	Docente/personale competente, nei limiti delle rispettive funzioni.
Livello 2 - significativa o reiterata	Condotte reiterate o più incisive, con apprezzabile ostacolo alle attività, lesione di regole o concreto disagio/danno non ancora di particolare gravità.	Ammonimento scritto; comunicazione alla famiglia; interventi educativi/riparativi; eventuale avvio del procedimento collegiale.	Docente/Dirigente per gli interventi di competenza; Consiglio di classe se si prospetta allontanamento.
Livello 3 - grave	Condotte con significativa lesione di persone, beni, sicurezza, riservatezza o regolare funzionamento; bullismo/cyberbullismo accertato e altre fattispecie gravi, secondo il caso concreto.	Procedimento disciplinare; misure educative/riparative; possibile allontanamento fino a 15 giorni, se ne ricorrono i presupposti.	Consiglio di classe fino a 15 giorni; Consiglio d'Istituto solo nei casi riservati dalla normativa.
Livello 4 - particolare o eccezionale gravità	Condotte che integrano i presupposti normativi per misure superiori a 15 giorni, grave lesione della dignità o concreto e grave pericolo per l'incolumità; fattispecie eccezionali previste dallo Statuto.	Allontanamento superiore a 15 giorni e, nei casi tassativamente previsti, allontanamento fino al termine dell'anno, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio d'Istituto, esclusivamente nei casi e nei presupposti previsti dalla normativa.

Art. 7 – Catalogo analitico delle condotte disciplinarmente rilevanti

Il catalogo seguente è esemplificativo e operativo. La presenza di una condotta non determina automaticamente una sanzione o una durata prefissata. La misura concreta è individuata secondo i criteri dell'Art. 4 e, quando la materia è disciplinata da un regolamento specifico, applicando in modo coordinato tale regolamento e il presente Regolamento disciplinare.

Comportamento disciplinarmente rilevante	Misure possibili / indicazioni orientative	Organo competente	Procedimento / raccordi
1. Disturbo occasionale della lezione, conversazioni insistenti, rumori o comportamenti che ostacolano in modo lieve il regolare svolgimento dell'attività didattica.	Richiamo educativo; ammonimento verbale; eventuale annotazione se il comportamento persiste.	Docente; coordinatore nei limiti delle rispettive funzioni.	Contestazione immediata; ascolto dello studente; eventuale registrazione.
2. Reiterato disturbo delle lezioni o comportamento oppositivo che impedisce o compromette in modo apprezzabile l'attività didattica.	Ammonimento scritto; comunicazione alla famiglia; attività educativa o riparativa; nei casi più gravi avvio del procedimento collegiale.	Docente/coordinatore/Dirigente per gli interventi di competenza; CdC se si prospetta allontanamento.	Documentazione della reiterazione; contraddittorio; motivazione proporzionata.
3. Rifiuto ingiustificato e reiterato di rispettare disposizioni legittime impartite dal personale scolastico per ragioni didattiche, organizzative o di sicurezza.	Richiamo/ammonimento; comunicazione alla famiglia; se grave o reiterato, procedimento disciplinare collegiale.	Personale competente per il richiamo; CdC per eventuale allontanamento.	Verifica della legittimità e chiarezza della disposizione; ascolto dello studente.
4. Allontanamento dall'aula, dal laboratorio, dalla palestra o dal gruppo senza autorizzazione; permanenza non autorizzata nei corridoi o in altri spazi durante le lezioni.	Richiamo o nota; comunicazione alla famiglia; se reiterato o con rischio per la sicurezza, misura più incisiva.	Docente/coordinatore/Dirigente; CdC per eventuale allontanamento.	Accertamento di tempi, luogo e circostanze; raccordo con le regole di vigilanza.
5. Uscita dall'Istituto, tentativo di eludere i controlli di ingresso/uscita o accesso a zone interdette senza autorizzazione.	Ammonimento scritto; convocazione famiglia; procedimento collegiale se la condotta è grave, reiterata o crea rischio.	Dirigente; CdC per eventuale allontanamento.	Immediata verifica della sicurezza; acquisizione delle registrazioni e delle testimonianze legittimamente utilizzabili.
6. Ritardi o ingressi posticipati reiterati e ingiustificati, quando assumano carattere sistematico e rilevanza disciplinare oltre al profilo della frequenza.	Intervento educativo; comunicazione/convocazione della famiglia; eventuale valutazione disciplinare secondo il Regolamento d'Istituto.	Coordinatore/Dirigente; CdC nei casi di competenza.	Raccordo con le norme su ritardi, assenze e validità dell'anno; nessun automatismo sanzionatorio.

**ISTITUTO SUPERIORE TECNICO PROFESSIONALE “GUGLIELMO MARCONI”
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)**

Comportamento disciplinarmente rilevante	Misure possibili / indicazioni orientative	Organo competente	Procedimento / raccordi
7. Introduzione o agevolazione dell'ingresso di persone estranee non autorizzate; ricezione di consegne esterne vietate durante l'orario scolastico.	Richiamo o nota; nei casi reiterati o con rischio per la sicurezza, misura disciplinare più incisiva.	Docente/Dirigente; CdC se si prospetta allontanamento.	Raccordo con le regole di accesso all'Istituto e sicurezza dei varchi.
8. Abbandono di rifiuti, mancato rispetto reiterato della raccolta differenziata, imbrattamento lieve o mancata cura degli spazi dopo specifico richiamo.	Richiamo; attività educativa/riparativa compatibile e non umiliante; annotazione in caso di reiterazione.	Docente/personale preposto/Dirigente secondo competenza.	Raccordo con le norme su decoro, raccolta differenziata e cura degli ambienti.
9. Consumo di cibi o bevande in spazi o momenti espressamente vietati, specie in laboratori, palestra, biblioteca o durante attività ufficiali.	Richiamo; nota in caso di reiterazione; misura più incisiva se la condotta crea danno o rischio.	Docente; Dirigente; CdC nei casi più gravi.	Raccordo con il capitolo del Regolamento d'Istituto su cibi e bevande.
10. Violazione reiterata e consapevole delle regole di abbigliamento, dopo i richiami educativi previsti dal dress code.	Dialogo educativo; comunicazione alla famiglia; solo in caso di persistente inosservanza, misure disciplinari proporzionate.	Docente/Dirigente; organo disciplinare competente se necessario.	Applicazione preventiva della procedura del dress code; esclusione di trattamenti discriminatori o umilianti.
11. Fumo di sigarette, sigarette elettroniche o dispositivi assimilati nei locali o nelle pertinenze scolastiche.	Applicazione delle misure previste dalla disciplina sul divieto di fumo e, per gli studenti, eventuale sanzione disciplinare proporzionata.	Soggetti accertatori e organo disciplinare secondo le rispettive competenze.	Raccordo con il capitolo sul divieto di fumo; eventuali sanzioni amministrative restano distinte da quelle disciplinari.
12. Uso non autorizzato di telefono cellulare, smartphone, smartwatch, auricolari o altro dispositivo elettronico personale durante il tempo scuola.	Misure progressive previste dal Regolamento sull'uso dei telefoni cellulari, smartphone e degli altri dispositivi elettronici personali; eventuale procedimento disciplinare quando la condotta sia reiterata, significativa o grave.	Docente/Dirigente per gli interventi di propria competenza; Consiglio di classe per l'eventuale allontanamento fino a 15 giorni; Consiglio d'Istituto solo nei casi e nei presupposti previsti dalla normativa.	Applicazione prioritaria del Regolamento specifico sui dispositivi; la progressione delle violazioni ha valore orientativo e non determina automatismi sanzionatori.
13. Reiterazione dell'uso non autorizzato di dispositivi dopo precedenti contestazioni e comunicazioni alla famiglia.	Misure progressive del Regolamento specifico sui dispositivi; possibile procedimento disciplinare collegiale quando la reiterazione, la gravità o le conseguenze lo giustificano.	Organo competente in base alla misura: Consiglio di classe fino a 15 giorni; Consiglio d'Istituto solo nei casi riservati dalla normativa.	Documentazione delle precedenti violazioni; nessun automatismo basato sul solo numero degli episodi.
14. Ripresa fotografica, video o registrazione audio non autorizzata di studenti, docenti, personale o attività scolastiche.	Sanzione proporzionata alla finalità, al contenuto, alla diffusione e al danno; possibile allontanamento nei casi gravi.	Consiglio di classe fino a 15 giorni; Consiglio d'Istituto solo se ricorrono i presupposti normativi per una misura superiore.	Raccordo con il Regolamento specifico sui dispositivi e con le norme sulla privacy; eventuale acquisizione sicura delle prove digitali.
15. Diffusione, pubblicazione, condivisione o inoltro non autorizzato di immagini, video, audio, dati personali o contenuti riferibili a membri della comunità scolastica.	Misure disciplinari anche gravi; possibile allontanamento in relazione al danno, alla reiterazione e all'eventuale finalità offensiva.	Consiglio di classe fino a 15 giorni; Consiglio d'Istituto solo nei casi e nei presupposti previsti dalla normativa per misure superiori.	Raccordo con privacy, Regolamento specifico sui dispositivi e, se la condotta integra o può integrare bullismo/cyberbullismo, con il relativo Protocollo; eventuali segnalazioni alle autorità nei casi previsti.
16. Accesso abusivo ad account, uso o divulgazione di credenziali altrui, impersonificazione digitale, alterazione di profili o utilizzo improprio di piattaforme istituzionali.	Sanzione proporzionata; attività educativa digitale; allontanamento nei casi gravi.	Organo competente in base alla misura.	Tutela immediata degli account; informazione al responsabile tecnico/Dirigente; raccordo con privacy, sicurezza informatica e, se pertinente, Protocollo cyberbullismo.
17. Copiatura, falsificazione di elaborati, attribuzione a sé di lavori altrui, utilizzo dell'IA o di strumenti digitali per eludere le regole di verifica e valutazione.	Conseguenze didattico-valutative secondo i criteri dell'Istituto e, ove la condotta assuma anche rilievo disciplinare, misure educative o disciplinari proporzionate secondo il Regolamento disciplinare.	Docente per il profilo didattico; organo disciplinare competente per il profilo disciplinare.	Raccordo con il Regolamento per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA), criteri di valutazione e principi di trasparenza; distinzione tra profilo didattico e profilo disciplinare.
18. Installazione, cancellazione o modifica non autorizzata di software, file o configurazioni; sabotaggio o uso improprio della rete, dei notebook, delle Digital Board o delle dotazioni informatiche.	Ammonimento; risarcimento se dovuto; misura disciplinare graduata; allontanamento nei casi di sabotaggio o danno grave.	Docente/Dirigente; CdC o Consiglio d'Istituto secondo la misura.	Accertamento tecnico; conservazione delle evidenze; raccordo con regolamento dei laboratori e dispositivi digitali.
19. Linguaggio offensivo, insulti, derisioni, gesti oltraggiosi o comportamenti gravemente irrispettosi verso compagni, personale o altri soggetti.	Misure educative/riparative; ammonimento; possibile allontanamento in relazione a gravità, reiterazione e impatto.	Organo competente in base alla misura.	Ascolto delle parti; valutazione del contesto; tutela della dignità delle persone coinvolte.

**ISTITUTO SUPERIORE TECNICO PROFESSIONALE “GUGLIELMO MARCONI”
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)**

Comportamento disciplinarmente rilevante	Misure possibili / indicazioni orientative	Organo competente	Procedimento / raccordi
20. Espressioni o comportamenti discriminatori, razzisti, sessisti, omofobi, abilisti, religiosamente offensivi o comunque diretti a umiliare o emarginare una persona o un gruppo.	Misure educative e riparative; sanzione disciplinare anche grave in relazione a reiterazione, intenzionalità e danno.	CdC o Consiglio d'Istituto secondo la misura.	Tutela della persona offesa; raccordo con politiche di inclusione e, quando ne ricorrano gli elementi, con il Protocollo bullismo/cyberbullismo.
21. Minacce, intimidazioni, ricatti, coercizioni, estorsioni, pressioni o condotte dirette a imporre comportamenti ad altri studenti o al personale.	Possibile sanzione grave; allontanamento da 3 a 15 giorni o superiore esclusivamente nei casi e nei presupposti previsti dalla normativa, in relazione a gravità e conseguenze.	Consiglio di classe fino a 15 giorni; Consiglio d'Istituto nei casi riservati dalla normativa.	Messa in sicurezza; audizione; eventuale segnalazione alle autorità competenti.
22. Bullismo: aggressioni o molestie reiterate, vessazioni, esclusione sistematica, danneggiamenti, offese o altre condotte riconducibili alla definizione normativa.	Applicazione del Protocollo d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo per qualificazione, tutela e gestione del caso; eventuali misure disciplinari graduate secondo il presente Regolamento, con possibile allontanamento nei casi e nei limiti previsti.	Organo disciplinare competente secondo la misura; Team Antibullismo e Referente bullismo/cyberbullismo non irrogano la sanzione.	Attivazione del Protocollo specifico; valutazione approfondita; tutela della vittima; istruttoria disciplinare coordinata ma distinta; nessun automatismo tra episodio e durata della sanzione.
23. Cyberbullismo: molestie, denigrazione, diffusione offensiva di contenuti, impersonificazione, esclusione digitale, ricatti o altre condotte telematiche riconducibili alla disciplina vigente.	Applicazione del Protocollo d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; misure educative/riparative e, se il fatto assume rilievo disciplinare, sanzioni graduate secondo il presente Regolamento, con possibile allontanamento.	Organo disciplinare competente secondo la misura; Team Antibullismo e Referente bullismo/cyberbullismo non irrogano la sanzione.	Preservazione delle evidenze digitali; tutela della vittima; raccordo con Regolamento dispositivi, privacy e IA se pertinenti; eventuali segnalazioni alle autorità nei casi previsti.
24. Condivisione o diffusione non consensuale di immagini intime o sessualmente esplicite, sextortion o utilizzo di contenuti sessuali come strumento di umiliazione, ricatto o molestia.	Misure immediate di tutela; procedimento disciplinare; possibile sanzione di particolare gravità in relazione a contenuto, diffusione, finalità, danno e ulteriori circostanze, senza automatismi.	Consiglio di classe fino a 15 giorni; Consiglio d'Istituto quando ricorrono i presupposti normativi per una misura superiore.	Protezione della vittima; coinvolgimento del Dirigente; applicazione del Protocollo bullismo/cyberbullismo e delle norme sulla privacy; segnalazioni alle autorità nei casi previsti.
25. Litigio con aggressione fisica, percosse, lesioni, lancio di oggetti o partecipazione attiva a risse.	Possibile sanzione grave; allontanamento fino a 15 giorni o superiore esclusivamente nei casi e nei presupposti previsti dalla normativa, graduato secondo gravità e conseguenze.	CdC fino a 15 giorni; Consiglio d'Istituto nei casi superiori riservati.	Separazione e messa in sicurezza; primo soccorso se necessario; contraddittorio; eventuali segnalazioni alle autorità.
26. Introduzione, esibizione o uso improprio di oggetti, strumenti o materiali idonei a offendere o a creare un concreto pericolo per persone e cose.	Sanzione disciplinare proporzionata al rischio e all'uso concretamente accertato; possibile allontanamento e, nei casi di particolare gravità previsti dalla normativa, misura superiore.	Consiglio di classe fino a 15 giorni; Consiglio d'Istituto nei casi riservati dalla normativa.	Immediata messa in sicurezza; custodia/consegna secondo le procedure applicabili; informazione alla famiglia e alle autorità quando necessario.
27. Furto, sottrazione, appropriazione indebita o occultamento di beni appartenenti alla scuola, a studenti, personale o terzi.	Misura disciplinare proporzionata; restituzione/risarcimento ove dovuto; possibile allontanamento nei casi gravi.	Organo competente in base alla misura.	Accertamento individuale; tutela dei beni; eventuale segnalazione alle autorità.
28. Danneggiamento volontario, vandalismo, imbrattamento grave, manomissione di arredi, strutture, impianti o attrezzature.	Attività riparativa compatibile; obblighi risarcitori secondo la disciplina applicabile; sanzione disciplinare anche con allontanamento.	Organo competente in base alla misura; profilo patrimoniale distinto.	Accertamento del danno; documentazione; raccordo con le norme su beni e strutture.
29. Uso pericoloso o non autorizzato di macchinari, attrezzature, sostanze, strumenti o impianti nei laboratori; inosservanza grave delle istruzioni di sicurezza.	Immediata sospensione dell'attività; misura disciplinare proporzionata; possibile allontanamento se vi è rischio significativo.	Docente/assistente tecnico per la messa in sicurezza; organo disciplinare competente per la sanzione.	Raccordo con regolamento di laboratorio, DVR e istruzioni tecniche.
30. Uso improprio di attrezzature sportive, condotte pericolose in palestra o rifiuto delle prescrizioni di sicurezza durante le attività motorie.	Richiamo; esclusione temporanea dalla specifica attività per esigenze immediate di sicurezza; eventuale sanzione disciplinare proporzionata.	Docente per la gestione immediata; organo disciplinare competente per eventuale sanzione.	Raccordo con regolamento palestra e obblighi di vigilanza.
31. Manomissione di estintori, allarmi, segnaletica, porte o uscite di emergenza; ostruzione volontaria delle vie di esodo; procurato falso allarme o inosservanza grave delle procedure di emergenza.	Sanzione disciplinare anche grave, graduata in relazione al pericolo creato; possibile allontanamento e, nei casi di particolare gravità previsti dalla normativa, misura superiore.	Consiglio di classe fino a 15 giorni; Consiglio d'Istituto nei casi riservati dalla normativa.	Ripristino immediato della sicurezza; segnalazione a RSPP/Dirigente; eventuale coinvolgimento delle autorità.
32. Introduzione, detenzione o consumo di bevande alcoliche nelle aree scolastiche o durante attività organizzate dalla scuola.	Misure disciplinari anche gravi, graduate in base a età, quantità, reiterazione e rischio creato.	CdC o Consiglio d'Istituto secondo la misura.	Messa in sicurezza; informazione della famiglia; raccordo con il capitolo su alcol e sostanze.

**ISTITUTO SUPERIORE TECNICO PROFESSIONALE “GUGLIELMO MARCONI”
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)**

Comportamento disciplinarmente rilevante	Misure possibili / indicazioni orientative	Organo competente	Procedimento / raccordi
33. Introduzione, detenzione o consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope durante attività scolastiche o nelle pertinenze dell'Istituto.	Sanzione disciplinare anche grave, graduata secondo condotta, rischio e circostanze; possibile allontanamento; interventi educativi e di tutela.	Consiglio di classe fino a 15 giorni; Consiglio d'Istituto nei casi e nei presupposti riservati dalla normativa.	Messa in sicurezza; informazione della famiglia; segnalazione alle autorità nei casi previsti.
34. Cessione, distribuzione, offerta o diffusione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o coinvolgimento di altri studenti nel loro utilizzo.	Condotta suscettibile di sanzione di particolare gravità; possibile allontanamento secondo durata e presupposti previsti dalla normativa, senza automatismi.	Consiglio di classe fino a 15 giorni; Consiglio d'Istituto nei casi riservati dalla normativa.	Immediata messa in sicurezza; segnalazione alle autorità competenti; raccordo con famiglia e servizi ove necessario.
35. Falsificazione o alterazione di firme, documenti, giustificazioni, comunicazioni, attestazioni o dati del registro elettronico; uso fraudolento delle credenziali familiari o altrui.	Ammonizione o sanzione disciplinare graduata; possibile allontanamento nei casi di particolare gravità o reiterazione.	Organo competente in base alla misura.	Verifica documentale/tecnica; informazione della famiglia; eventuale segnalazione nei casi che presentino rilievo ulteriore.
36. Comportamenti gravemente scorretti durante viaggi, visite, uscite, PCTO, Erasmus+, attività sportive o altre iniziative fuori sede, compreso l'allontanamento non autorizzato dal gruppo o dalla sede.	Misure previste dai regolamenti speciali e dal presente Regolamento; possibile interruzione della partecipazione per esigenze di sicurezza; successivo procedimento disciplinare.	Docenti accompagnatori per le misure immediate di sicurezza; organo disciplinare competente per la sanzione.	Raccordo con regolamenti viaggi/PCTO/Erasmus; comunicazione alla famiglia; eventuale rientro anticipato secondo le procedure previste.
37. Violazione delle regole della struttura ospitante durante un percorso di cittadinanza attiva: mancata presentazione, ritardi significativi, allontanamento non autorizzato, rifiuto delle attività concordate o comportamento incompatibile con la sicurezza.	Documentazione del mancato/parziale svolgimento; valutazione ai fini del comportamento; eventuale distinto procedimento per nuove condotte disciplinari.	Struttura segnala; referente scolastico/Dirigente acquisiscono; CdC valuta gli effetti di competenza.	Applicazione degli artt. 17-18; nessuna modifica autonoma della sanzione da parte della struttura.
38. Condotte di eccezionale gravità che configurino reati, concreto pericolo per l'incolumità delle persone o grave lesione della dignità e dei diritti fondamentali, nei casi previsti dallo Statuto.	Allontanamento superiore a 15 giorni e ulteriori misure consentite dalla normativa esclusivamente nei casi e in presenza dei presupposti previsti dallo Statuto, con percorso di recupero e reinserimento.	Consiglio d'Istituto nei casi e nei limiti previsti dallo Statuto.	Procedimento rafforzato; motivazione puntuale; raccordo con famiglia, servizi sociali e autorità competenti quando necessario.

Regola generale di applicazione

Prima dell'irrogazione devono essere accertati elementi concreti, precisi e individualmente riferibili allo studente e deve essere garantita la possibilità di esporre le proprie ragioni. La misura è determinata tenendo conto della gravità della condotta, dell'intenzionalità, delle conseguenze, dell'eventuale reiterazione, della situazione personale dello studente e dei principi di responsabilità personale, gradualità, proporzionalità e finalità educativa.

Art. 8 – Procedimento disciplinare e diritto di difesa

1. La segnalazione dell'infrazione è acquisita agli atti e sono raccolti elementi circostanziati, precisi e individualmente riferibili allo studente, comprendendo, ove disponibili, dichiarazioni, documenti, annotazioni, registrazioni istituzionalmente acquisibili e ogni altro elemento legittimamente utilizzabile.

2. Lo studente e, se minorenne, la famiglia sono informati della contestazione secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto; allo studente è assicurata la possibilità di esporre le proprie ragioni. La contestazione indica, in forma sufficientemente precisa, i fatti attribuiti allo studente e consente un tempo congruo per formulare osservazioni e produrre eventuali elementi a propria difesa.

3. L'organo competente è convocato nel rispetto delle disposizioni sulla composizione, sulle incompatibilità e sull'astensione.

3-bis. L'organo competente assicura l'audizione dello studente prima della deliberazione. Nei casi di maggiore gravità o quando la misura ipotizzata comporti allontanamento dalle lezioni, può essere ascoltata anche la famiglia, ferma restando l'autonomia decisionale dell'organo competente.

4. La deliberazione deve essere adeguatamente motivata e indicare i fatti accertati, le norme violate, gli elementi valutati, la durata della misura, le ragioni di proporzionalità e il contenuto educativo conseguente, nonché gli elementi a favore e a carico dello studente, le ragioni dell'eventuale esclusione di misure meno afflittive e la finalità educativa specificamente perseguita.

5. Il provvedimento è comunicato formalmente allo studente e alla famiglia con indicazione delle forme di impugnazione previste dall'ordinamento e dal Regolamento d'Istituto.

Art. 9 – Allontanamento fino a due giorni

Per l'allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento. Le attività si svolgono presso l'Istituzione scolastica. La scuola individua i docenti incaricati e organizza tempi, spazi e modalità.

Le attività hanno carattere educativo, riflessivo e responsabilizzante. Possono consistere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sempre in relazione alla natura dell'infrazione, in colloqui educativi, letture e approfondimenti guidati, elaborati scritti o multimediali, attività di educazione civica, percorsi su rispetto delle persone, legalità, sicurezza, beni comuni, cittadinanza digitale, privacy, bullismo e cyberbullismo, nonché in altre attività coerenti con la condotta contestata.

Il Consiglio di classe individua la finalità educativa dell'attività; la scuola individua uno o più docenti incaricati e ne organizza tempi, spazi e modalità. Al termine può essere prevista una breve restituzione o relazione conclusiva dello studente.

Art. 10 – Allontanamento da tre a quindici giorni e attività di cittadinanza attiva e solidale

1. Per l'allontanamento da tre a quindici giorni il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento.

2. Le attività hanno carattere concreto, educativo, responsabilizzante e solidaristico e sono finalizzate a favorire nello studente la comprensione delle conseguenze della propria condotta e il recupero di un rapporto positivo con la comunità.

3. In relazione all'età dello studente, alla natura dell'infrazione e alle finalità educative individuate dal Consiglio di classe, le attività possono comprendere, a titolo esemplificativo:

- a) attività di solidarietà e supporto sociale;
- b) attività ambientali e di cura o valorizzazione di spazi e beni comuni;
- c) collaborazione a iniziative culturali, educative o di cittadinanza;
- d) attività presso associazioni, enti o strutture ospitanti convenzionate;
- e) attività di sensibilizzazione su legalità, rispetto, sicurezza, cittadinanza digitale, bullismo e cyberbullismo;
- f) attività a favore della comunità scolastica, nei casi previsti dalla normativa;
- g) altre attività coerenti con la finalità educativa del provvedimento.

4. Le attività non possono consistere in mansioni degradanti, pericolose, punitive in senso meramente afflittivo, né sostitutive del lavoro del personale della scuola o della struttura ospitante.

5. Per ogni studente è definito un percorso personalizzato con indicazione di finalità, attività, sede, giorni, orari, monte ore, referenti, modalità di vigilanza e verifica finale.

Art. 11 – Individuazione della struttura ospitante

1. La scelta della struttura è un atto attuativo dell'Istituzione scolastica, effettuato esclusivamente tra le strutture utilizzabili secondo gli elenchi e le disposizioni vigenti.
2. Il CdC può definire il bisogno educativo e la tipologia di esperienza ritenuta coerente, ma non individua in via negoziale l'ente né stipula convenzioni.
3. Nelle more della definizione degli elenchi regionali, ovvero nei casi di indisponibilità previsti dalla normativa, le attività sono svolte a favore della comunità scolastica.
4. L'indisponibilità della struttura deve derivare da circostanze oggettive, quali l'assenza o insufficienza di strutture inserite negli elenchi regionali, la mancanza dei requisiti richiesti, l'impossibilità concreta di accoglienza o le altre condizioni previste dalla normativa e dagli atti ministeriali o regionali.
5. L'indisponibilità della struttura non coincide con il mero rifiuto dello studente o della famiglia di svolgere l'attività presso la struttura individuata.

Art. 12 – Convenzione con la struttura ospitante e percorso formativo personalizzato

1. Le attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne possono essere avviate esclusivamente previa stipula di apposita convenzione tra l'Istituzione scolastica e la struttura ospitante individuata secondo la normativa vigente.
2. La convenzione è sottoscritta dal Dirigente scolastico, quale legale rappresentante dell'Istituzione scolastica, e dal legale rappresentante della struttura ospitante o da soggetto formalmente delegato.
3. La convenzione disciplina almeno:
 - a) oggetto, finalità e durata della collaborazione;
 - b) tipologie di attività consentite e attività escluse;
 - c) sedi nelle quali possono essere realizzati i percorsi;
 - d) giorni, tempi, orari e modalità di accesso;
 - e) eventuali limiti connessi all'età, alle condizioni personali dello studente e alla natura delle attività;
 - f) referente scolastico;
 - g) referente o responsabile operativo della struttura ospitante;
 - h) modalità di vigilanza dello studente;
 - i) registrazione delle presenze, degli orari e delle attività svolte;
 - j) comunicazione di assenze, ritardi, allontanamenti non autorizzati, rifiuti o altre criticità;
 - k) procedure da adottare in caso di infortunio, malore o emergenza;
 - l) obblighi e misure in materia di salute e sicurezza;
 - m) coperture assicurative applicabili;
 - n) trattamento e comunicazione dei dati personali;
 - o) modalità di eventuale sospensione o interruzione del percorso per ragioni organizzative o di sicurezza;
 - p) modalità di monitoraggio e relazione finale.
4. La convenzione ha natura organizzativa e attuativa e non modifica la sanzione disciplinare deliberata dall'organo competente.
5. Per ciascuno studente è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con la deliberazione disciplinare e con la convenzione.

6. Il percorso personalizzato indica almeno finalità educativa, attività, sede, periodo, monte ore, giorni e orari, attività consentite e vietate, eventuali adattamenti, referente scolastico, referente della struttura, modalità di vigilanza, registrazione delle presenze e restituzione finale.

Art. 13 – Referente scolastico, referente della struttura e vigilanza

1. Per ciascun percorso l'Istituzione scolastica individua una propria figura referente tra il personale scolastico.

2. Il referente scolastico:

- a) assicura il raccordo educativo e organizzativo tra scuola, struttura, studente e famiglia;
- b) mantiene i contatti con il referente della struttura;
- c) monitora lo svolgimento del percorso;
- d) riceve le comunicazioni relative a presenze, assenze e criticità;
- e) informa tempestivamente il Dirigente scolastico degli eventi rilevanti;
- f) riferisce al Consiglio di classe;
- g) acquisisce la documentazione conclusiva.

3. La struttura ospitante individua formalmente una propria figura di riferimento o responsabile operativo del percorso.

4. Il referente della struttura:

- a) cura l'accoglienza dello studente;
- b) illustra le regole organizzative e di sicurezza;
- c) coordina concretamente le attività previste;
- d) assicura direttamente o attraverso personale incaricato la vigilanza dello studente;
- e) assicura la registrazione delle presenze;
- f) comunica tempestivamente assenze, ritardi, allontanamenti, rifiuti, criticità, infortuni o emergenze;
- g) cura o sottoscrive la relazione conclusiva.

5. Durante la permanenza dello studente presso la struttura ospitante l'obbligo di vigilanza è in capo alla struttura ospitante.

6. Il referente scolastico non assume ordinariamente la vigilanza materiale sullo studente durante la permanenza presso la struttura, salvo che sia presente nell'ambito di una specifica attività e nei limiti degli obblighi derivanti dalla concreta situazione.

Art. 14 – Compiti del Dirigente scolastico nella fase attuativa

1. Il Dirigente scolastico cura l'attuazione della deliberazione dell'organo disciplinare competente senza modificarne unilateralmente durata, presupposti o contenuto sostanziale.

2. In particolare il Dirigente:

- a) verifica l'utilizzabilità della struttura ospitante;
- b) stipula la convenzione;
- c) individua il referente scolastico;
- d) verifica l'individuazione del referente o responsabile operativo della struttura;
- e) assicura il raccordo tra scuola, struttura, studente e famiglia;
- f) cura gli adempimenti relativi a sicurezza, assicurazioni e protezione dei dati;
- g) assicura la predisposizione del percorso personalizzato;
- h) dispone le comunicazioni necessarie;

- i) acquisisce le comunicazioni relative alle criticità e all'esito del percorso;
- j) rimette al Consiglio di classe le questioni che richiedano una nuova valutazione disciplinare o educativa.

Art. 15 – Obblighi della struttura ospitante

1. La struttura ospitante è responsabile dell'organizzazione delle attività e della vigilanza dello studente durante l'effettiva permanenza presso i luoghi nei quali si svolge il percorso.
2. La struttura si impegna a:
 - a) utilizzare lo studente esclusivamente nelle attività previste dal percorso personalizzato;
 - b) non destinarlo ad attività pericolose, degradanti, discriminatorie, non adeguate all'età o sostitutive di personale;
 - c) assicurare condizioni ambientali e organizzative compatibili con la sicurezza;
 - d) garantire la presenza di personale incaricato della vigilanza;
 - e) informare lo studente sulle regole della struttura e sulle procedure di emergenza;
 - f) registrare presenze e attività;
 - g) comunicare immediatamente alla scuola ogni evento rilevante;
 - h) collaborare al monitoraggio del percorso;
 - i) trasmettere la relazione conclusiva.
3. La struttura ospitante non esercita potestà disciplinare scolastica e non può modificare, aggravare, ridurre o sostituire il provvedimento deliberato dall'organo competente.

Art. 16 – Famiglia, informazione e natura della firma

1. Per gli studenti minorenni la famiglia è formalmente informata del provvedimento disciplinare, della durata dell'allontanamento, della struttura ospitante, del percorso, degli orari, delle figure di riferimento, delle regole di sicurezza e delle modalità di registrazione delle presenze.
2. La firma del genitore è acquisita come presa visione e attestazione di avvenuta informazione, non come autorizzazione costitutiva della sanzione. Il D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 134/2025, non subordina l'efficacia delle attività di cittadinanza attiva e solidale al consenso della famiglia.
3. Restano ferme le autorizzazioni o dichiarazioni eventualmente richieste dalla legge per profili diversi dal provvedimento disciplinare e l'obbligo della scuola di acquisire le informazioni strettamente necessarie per la tutela della salute, della disabilità, della sicurezza e di altre condizioni personali rilevanti.
4. La mancata firma per presa visione non impedisce alla scuola di documentare l'avvenuta comunicazione tramite registro elettronico, posta elettronica istituzionale, PEC, raccomandata o altri canali idonei previsti dall'Istituto.
5. Prima dell'avvio del percorso sono comunicati alla famiglia e allo studente anche i recapiti del referente scolastico e del referente della struttura, nonché le modalità da utilizzare per le comunicazioni urgenti.
6. Per lo studente maggiorenne le comunicazioni e la presa visione sono effettuate personalmente dallo studente, ferma restando l'informazione alla famiglia secondo le disposizioni adottate dall'Istituto e nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 17 – Rifiuto della famiglia o dello studente

1. Il rifiuto della famiglia o dello studente di partecipare alle attività di cittadinanza attiva e solidale non annulla, sospende o sostituisce automaticamente il provvedimento disciplinare già deliberato dal Consiglio di classe.
2. Durante i giorni di allontanamento da tre a quindici giorni lo studente non frequenta le ordinarie lezioni della classe, salvo che l'organo competente modifichi o revochi il provvedimento nei casi consentiti. La destinazione ordinaria di quel periodo, secondo la normativa vigente, è lo svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale deliberate.
3. Se la famiglia dichiara di non voler consentire la partecipazione presso la struttura ospitante, la scuola acquisisce per iscritto le ragioni del diniego, informa nuovamente la famiglia sulla natura della misura e verifica l'esistenza di impedimenti oggettivi, sanitari, connessi alla disabilità, alla sicurezza o ad altre specifiche condizioni personali.
4. In assenza di impedimenti oggettivi riconosciuti, se lo studente non si presenta o svolge soltanto in parte le attività, egli rimane allontanato dalle ordinarie lezioni per il periodo deliberato e il mancato o parziale svolgimento delle attività è formalmente documentato. Tale circostanza è considerata dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento, ai sensi dell'art. 4, comma 8-ter, del D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 134/2025.
5. Il fatto che, per scelta della famiglia o dello studente, il minore rimanga materialmente a casa non costituisce una nuova "sospensione a casa" deliberata dalla scuola: rappresenta l'effetto materiale del mancato svolgimento dell'attività prevista durante un periodo di allontanamento già in corso. Il diniego familiare non determina quindi una conversione automatica della sanzione.
6. Il rifiuto della famiglia non è equiparato all'indisponibilità della struttura ospitante. L'attività a favore della comunità scolastica si applica quando ricorrono le condizioni di indisponibilità previste dall'art. 4, comma 8-quater, del D.P.R. n. 249/1998 o le specifiche disposizioni transitorie vigenti, e non per il solo fatto che la famiglia preferisca una sede diversa.
7. Quando il diniego deriva da documentate condizioni personali che rendono necessario modificare in modo sostanziale il percorso deliberato, il Dirigente cura l'istruttoria e rimette la questione all'organo competente per le eventuali nuove determinazioni, senza introdurre automaticamente una sanzione diversa.

Art. 18 – Assenze, mancata esecuzione e comportamento durante il percorso

1. La struttura ospitante registra le presenze e comunica tempestivamente alla scuola ogni assenza, mancata presentazione, ritardo significativo, interruzione o rifiuto di svolgere le attività.
2. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è acquisito agli atti. Le ore non effettivamente svolte non sono certificate come attività di cittadinanza attiva e solidale; restano ferme le regole vigenti sulla validità dell'anno scolastico e sulla registrazione delle assenze.
3. Il Consiglio di classe considera il mancato o parziale svolgimento ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Eventuali ulteriori condotte disciplinarmente rilevanti sono valutate con distinto procedimento, senza automatismi sanzionatori.
4. Eventuali condotte ulteriori poste in essere durante il percorso non comportano automaticamente un aggravamento della sanzione originaria, ma, qualora assumano autonoma rilevanza disciplinare, sono oggetto di distinta contestazione e di nuovo procedimento secondo il presente Regolamento.

Art. 19 – Valore delle ore e rapporto con le valutazioni

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico. Le attività non incidono sulla

valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline. Il loro mancato o parziale svolgimento rileva invece nei termini previsti per il voto di comportamento.

Art. 20 – Prosecuzione delle attività dopo il rientro

Il Consiglio di classe può deliberare, ove necessario per favorire la piena consapevolezza dello studente, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Art. 21 – Allontanamenti superiori a quindici giorni

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, nei casi e secondo le competenze previste dallo Statuto, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità competente, un percorso educativo e didattico volto all'inclusione, alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reinserimento nella comunità scolastica.

Art. 22 – Fasi operative

Fase 1 – Segnalazione e istruttoria

- Acquisizione della segnalazione e degli elementi circostanziati.
- Contestazione degli addebiti e possibilità per lo studente di esporre le proprie ragioni.
- Convocazione dell'organo competente.

Fase 2 – Deliberazione

- Delibera motivata del CdC o dell'organo competente.
- Individuazione della durata e del contenuto educativo della misura.
- Comunicazione formale allo studente e alla famiglia.

Fase 3 – Attuazione per 1-2 giorni

- Organizzazione delle attività di approfondimento presso la scuola.
- Individuazione dei docenti incaricati.
- Registrazione dello svolgimento e restituzione educativa.

Fase 4 – Attuazione per 3-15 giorni

- Verifica della struttura ospitante utilizzabile oppure delle condizioni per attività a favore della comunità scolastica.
- Convenzione e percorso formativo personalizzato.
- Verifica preventiva delle condizioni di sicurezza e delle coperture assicurative applicabili.
- Individuazione del referente scolastico e della figura di riferimento della struttura.
- Acquisizione dei recapiti del referente scolastico, del referente della struttura e dei contatti per le emergenze.
- Informazione della famiglia e acquisizione della presa visione.
- Informazione preventiva dello studente sulle regole della struttura e sulle procedure di sicurezza.
- Svolgimento, vigilanza della struttura, registro presenze e comunicazione delle assenze.

Fase 5 – Esito e rientro

- Relazione conclusiva della struttura e del referente scolastico.
- Presa d'atto del CdC e preparazione del rientro nel gruppo classe.
- Colloquio o restituzione educativa con lo studente, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di classe.
- Definizione delle eventuali misure di accompagnamento al reinserimento nel gruppo classe.
- Eventuale prosecuzione delle attività, se deliberata dal CdC nei limiti di legge.
- Valutazione dell'eventuale mancato o parziale svolgimento ai fini del comportamento.

Fase 6 - durata e frequenza scolastica

- Il provvedimento di allontanamento resta efficace finché non viene modificato o revocato dall'organo competente.
- Nei giorni di allontanamento lo studente non frequenta le ordinarie lezioni della classe.

Fase 7 - Eventuale rifiuto o mancata partecipazione dello studente/famiglia

- Se la famiglia rifiuta la partecipazione all'attività esterna senza un impedimento oggettivo riconosciuto, lo studente non viene automaticamente assegnato ad attività alternative scelte unilateralmente dalla famiglia.
- Se non svolge l'attività, il mancato o parziale svolgimento è documentato e considerato dal CdC ai fini del voto di comportamento.
- Solo l'indisponibilità della struttura nei casi previsti dalla legge comporta lo svolgimento delle attività a favore della comunità scolastica; il semplice diniego familiare non equivale a indisponibilità.
- Per gli aspetti sostanziali relativi al rifiuto, alla mancata partecipazione e agli eventuali impedimenti oggettivi si rinvia all'Art. 17 del presente Regolamento.

Art. 23 – Sicurezza, assicurazioni e protezione dei dati

1. Prima dell'avvio del percorso, l'Istituzione scolastica e la struttura ospitante verificano, ciascuna per quanto di competenza, le condizioni di sicurezza correlate alle attività concretamente previste, le procedure di emergenza e l'operatività delle coperture assicurative applicabili. L'avvio del percorso è subordinato alla positiva conclusione di tali verifiche. Il percorso disciplinare non è automaticamente assimilato a un PCTO, a un tirocinio o a un rapporto di lavoro.
2. Sono comunicati alla struttura soltanto i dati strettamente necessari all'organizzazione sicura ed efficace del percorso. I dati particolari sono trattati esclusivamente quando necessario e secondo idoneo presupposto giuridico.
3. Lo studente non può essere adibito ad attività pericolose, degradanti, sostitutive di personale o non coerenti con le finalità educative e con la propria età e condizione.
4. La struttura comunica alla scuola eventuali rischi specifici connessi agli ambienti o alle attività e le misure di prevenzione applicabili allo studente.
5. In caso di infortunio, malore o altra emergenza, la struttura attiva immediatamente le procedure previste, assicura l'assistenza necessaria e informa senza ritardo l'Istituzione scolastica attraverso i recapiti individuati nella convenzione.

Art. 24 – Chiusura del percorso e rientro nel gruppo classe

1. Al termine, la struttura trasmette una relazione sintetica sulle presenze, sulle attività svolte, sulla partecipazione e sulle eventuali criticità.
2. Il referente scolastico riferisce al CdC. Il CdC prende atto dell'esito e valuta gli elementi di propria competenza.
3. Non si utilizza la formula "estinzione della sanzione" come effetto automatico dell'esito positivo. La misura disciplinare è stata eseguita secondo il percorso previsto; l'esito positivo può essere valorizzato sul piano educativo e nella documentazione del rientro, fermo restando quanto previsto dalla normativa sulla valutazione del comportamento.

4. Il rientro dello studente è accompagnato, ove opportuno, da una restituzione educativa finalizzata alla consapevolezza dell'esperienza svolta e alla ricostruzione di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

5. Il Consiglio di classe può individuare modalità di accompagnamento al reinserimento, evitando forme di pubblicizzazione, stigmatizzazione o esposizione impropria dello studente.

Art. 25 – Raccordo con i regolamenti speciali

1. Quando il comportamento disciplinarmente rilevante riguarda l'uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici personali, trovano applicazione anche le disposizioni del relativo Regolamento specifico dell'Istituto.

2. Quando la condotta integri o possa integrare episodi di bullismo o cyberbullismo, sono contestualmente attivate le procedure previste dal Protocollo d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.

3. Le attività istruttorie, preventive, educative o di supporto svolte dai referenti e dai Team previsti dai regolamenti speciali non modificano le competenze disciplinari attribuite al Consiglio di classe, al Consiglio d'Istituto e agli altri organi previsti dalla normativa.

Art. 26 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, da parte di chiunque vi abbia interesse. L'Organo di garanzia decide nel termine previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. La comunicazione del provvedimento indica l'organo competente, il termine e le modalità di presentazione del ricorso.

Art. 27 – Entrata in vigore, pubblicazione e aggiornamento

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto secondo le competenze vigenti e previa osservanza delle forme di consultazione previste dallo Statuto, entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo online e sul sito istituzionale. È aggiornato in caso di sopravvenienze normative, ministeriali o regionali.

ALLEGATO A – MODELLO ESSENZIALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe, esaminati gli elementi istruttori; ascoltato lo studente; valutate le sue osservazioni; accertata la sussistenza di elementi circostanziati e precisi; richiamati lo Statuto delle studentesse e degli studenti e il Regolamento d'Istituto; valutate la gravità dei fatti, le conseguenze della condotta, la situazione personale dello studente, nonché i principi di proporzionalità, gradualità e finalità educativa,

DELIBERA

l'allontanamento dello studente dalle ordinarie lezioni per n. ____ giorni scolastici, dal _____ al _____, per complessive n. ____ ore corrispondenti all'orario scolastico previsto nei giorni

interessati dal provvedimento.

In relazione alla durata dell'allontanamento, il Consiglio di classe delibera altresì:

☐ per allontanamento fino a 2 giorni: lo svolgimento presso l'Istituzione scolastica delle seguenti attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento:

per complessive n. ____ ore.

☐ per allontanamento da 3 a 15 giorni: lo svolgimento delle seguenti attività di cittadinanza attiva e solidale:

per complessive n. ____ ore, commisurate all'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento.

Finalità educativa e responsabilizzante della misura:

Eventuali indicazioni del Consiglio di classe sulla tipologia di attività ritenuta coerente con la condotta accertata:

L'Istituzione scolastica cura i successivi atti attuativi, l'eventuale individuazione della struttura ospitante, la stipula della convenzione, la predisposizione del percorso personalizzato, l'individuazione delle figure referenti e la comunicazione allo studente e alla famiglia.

Certo. Ti propongo la versione definitiva e semplificata dell'Allegato B, con la firma per la scuola correttamente impostata.

ALLEGATO B – COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE E PRESA VISIONE

Studente _____
Classe _____

Delibera del Consiglio di classe n. _____ del _____

Con la deliberazione sopra indicata, il Consiglio di classe ha disposto:

☐ allontanamento fino a 2 giorni, con svolgimento presso l'Istituzione scolastica di attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento;

☐ allontanamento da 3 a 15 giorni, con svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale.

Durata dell'allontanamento: n. ____ giorni scolastici

Periodo: dal _____ al _____

Monte ore complessivo delle attività: n. _____ ore

Finalità educativa della misura:

Modalità di attuazione

Attività previste:

Luogo di svolgimento / struttura ospitante:

Giorni e orari:

Referente scolastico:

Referente della struttura ospitante, se previsto:

Le modalità sopra indicate costituiscono attuazione della deliberazione del Consiglio di classe e non modificano la natura, la durata o la finalità del provvedimento disciplinare.

La presente comunicazione informa lo studente e, se minorenne, la famiglia in merito al provvedimento adottato, alla sua durata e alle principali modalità di svolgimento delle attività previste.

La firma dello studente e del genitore/tutore vale esclusivamente quale presa visione e non costituisce autorizzazione, accettazione o condizione di efficacia della sanzione disciplinare.

Mancata partecipazione

L'eventuale rifiuto dello studente o della famiglia non determina la revoca del provvedimento disciplinare né il rientro automatico alle ordinarie lezioni durante il periodo di allontanamento.

L'eventuale mancato o parziale svolgimento delle attività è documentato dalla scuola o dalla struttura ospitante e trasmesso al Consiglio di classe per le valutazioni di competenza, fatti salvi eventuali impedimenti oggettivi che richiedano una diversa determinazione dell'organo competente.

Sottoscrizioni

Per _____ l'Istituzione _____ scolastica
Il Dirigente scolastico o suo delegato

Nome e cognome _____

Firma _____

Studente – per presa visione

Firma _____

Genitore / tutore, se studente minorenni – per presa visione

Firma _____

Data _____

Eventuali osservazioni dello studente o della famiglia:

ALLEGATO G – SCHEMA ESSENZIALE DI CONVENZIONE CON LA STRUTTURA OSPITANTE DA TENERE PRESENTE PER LA REDAZIONE

Tra

l'Istituto Superiore Tecnico Professionale "Guglielmo Marconi" di Giugliano in Campania, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore

e

la struttura ospitante _____, con sede in _____, C.F./P.IVA _____, rappresentata legalmente da _____.

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina la collaborazione per lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 134/2025.

Art. 2 – Requisiti della struttura

La struttura dichiara di essere inserita nell'elenco regionale utilizzabile ai fini delle attività previste dalla normativa vigente e di mantenere per tutta la durata della convenzione i requisiti richiesti.

Art. 3 – Percorsi individuali

Per ciascuno studente è predisposto uno specifico percorso personalizzato allegato alla presente convenzione o richiamato mediante apposito atto attuativo.

Art. 4 – Obblighi della scuola

La scuola cura la deliberazione disciplinare, il percorso personalizzato, l'individuazione del referente scolastico, le comunicazioni con la famiglia, gli adempimenti assicurativi e gli ulteriori atti di propria competenza.

Art. 5 – Obblighi della struttura

La struttura realizza il percorso, assicura la vigilanza, registra le presenze, garantisce le condizioni organizzative e di sicurezza, comunica tempestivamente le criticità e redige la relazione finale.

Art. 6 – Figure di riferimento

Referente _____ scolastico: _____.

Referente/responsabile _____ operativo _____ della _____ struttura: _____.

Recapiti per comunicazioni ordinarie e urgenti: _____.

Art. 7 – Vigilanza

Durante l'effettiva permanenza dello studente presso la struttura, la vigilanza è in capo alla struttura ospitante secondo la normativa vigente.

Art. 8 – Sicurezza ed emergenze

Le parti verificano preventivamente le condizioni di sicurezza delle attività e stabiliscono le procedure per infortuni, malori ed emergenze.

Art. 9 – Assicurazioni

Prima dell'avvio del percorso sono verificate le coperture assicurative applicabili e i relativi estremi sono conservati agli atti della scuola.

Art. 10 – Protezione dei dati

Sono comunicati esclusivamente i dati necessari alla corretta e sicura organizzazione del percorso, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Art. 11 – Presenze e comunicazioni

La struttura registra entrata, uscita e attività svolte e comunica tempestivamente assenze, ritardi, allontanamenti non autorizzati, rifiuti o altre criticità.

Art. 12 – Interruzione del percorso

Quando emergano condizioni tali da rendere non sicura o non praticabile la prosecuzione, la struttura informa immediatamente la scuola e può interrompere cautelativamente l'attività, senza modificare la sanzione disciplinare. Ogni successiva determinazione compete all'Istituzione scolastica e, ove necessario, all'organo disciplinare competente.

Art. 13 – Relazione conclusiva

Al termine del percorso la struttura trasmette alla scuola una relazione sintetica sulle presenze, sulle attività svolte, sulla partecipazione dello studente e sulle eventuali criticità.

Art. 14 – Durata della convenzione

La convenzione ha durata dal ____ al ____, salvo cessazione anticipata per perdita dei requisiti, sopravvenute disposizioni normative o altre cause motivate.

Per l'Istituzione scolastica – Il Dirigente scolastico _____

Per la struttura ospitante – Il legale rappresentante _____

Luogo e data _____

CLAUSOLA DI CAUTELA APPLICATIVA

I casi caratterizzati da condizioni sanitarie, disabilità, esigenze di sicurezza, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, conflitti familiari o altre circostanze personali rilevanti sono valutati individualmente, evitando automatismi e assicurando il rispetto della normativa vigente, delle misure di inclusione e dei principi di proporzionalità, sicurezza e tutela della persona.

SCHEMA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Consiglio d'Istituto, richiamate le fonti normative indicate in premessa; preso atto delle modifiche introdotte dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134; considerate le esigenze organizzative e formative dell'Istituto; DELIBERA l'approvazione del presente Regolamento e Protocollo operativo, quale parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Delibera del Consiglio d'Istituto n. ____ del _____

Il Presidente del Consiglio d'Istituto _____

Il Dirigente scolastico _____

Pubblicazione all'Albo online in data _____

Entrata in vigore dal _____